

Comune di *FILACCIANO* (Prov. Rm)

Deliberazione del Consiglio comunale

<i>N 15 del Reg.</i> <i>Data 08.09.2014</i>	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2014.
--	---

L'anno 2014, il giorno 8 del mese di settembre alle ore 18.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GEMMA Giuseppe	X		BIANCINI Roberta in Gobbi	x	
PIZZUTI Damiano	X		SETTEPANI Giuliano	X	
MALPICCI Daniele	x		FALPO Giovanni	X	
SANTI Letizia	X		MALPICCI Fabiola		X
GABRIELLI Riccardo	x		PASSERI Guido	x	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

.....

Presenti n. 09

Assenti n.1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor GABRIELLI RICCARDO nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Ssa Cristina Caruso.

La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole.
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta;

Il Cons. di minoranza Falpo interviene: “sono state applicate le aliquote massime, l'amministrazione avrebbe dovuto invece adottare una politica tesa piuttosto ad una riduzione dei costi di gestione dell'ente”;

Il Sindaco replica: “ Siamo nel *range* consentito dal Governo; Il Comune non è in grado di abbassare le aliquote e i tributi in quanto l'ente si trova a dover assolvere debiti pregressi”;

Il Gruppo di minoranza chiede di formulare dichiarazione di voto : “votiamo contro in quanto per l'IMU sull'abitazione principale è stata fissata un' aliquota del 3,5 per mille e per la TASI un'aliquota del 2,5 per mille per un importo totale del 6, ovvero il massimo consentito dalla legge; sulla seconda casa è stata stabilita un'aliquota IMU del 10,6 per mille, il massimo consentito; non si è pensato piuttosto di ridurre i costi di gestione dell'ente ”;

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

Visto Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 04.06.2012, che ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l'anno 2012 nella seguente misura:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,5 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,8 %
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,8 %
Immobili locati	0,8 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,8 %

Inmobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,5 %
Altri fabbricati	0,8 %
<i>Aree edificabili</i> : valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, e vengono di anno in anno fissati con delibera di Giunta comunale	0,8%

- detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; la detrazione per l'anno 2012 è stata maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non poteva essere superiore ad euro 400.

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

Ricordato che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del di. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all'Erario HI gettito del tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;

Considerato che sempre l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo è ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;

- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il DM Interno 18 luglio 2014 il quale ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

Visti altresì:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- l'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che:

- modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole *ex lege* all'abitazione principale;

- equipara, a decorrere dal 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;

- consente di considerare abitazione principale l'unico immobile - purché non locato - appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.

- l'art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Ricordato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2014 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9	0,35 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	Esonerati dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013),
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	1,06 %
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	1,06 %
Immobili locati	1,06 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esonerati dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013),
Altri fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.	1,06 %
<i>Aree edificabili</i> : valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, e vengono di anno in anno fissati con delibera di Giunta comunale	1,06 %

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000, favorevolmente espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9 **Votanti** n. 9 **Astenuti** n./

Voti favorevoli n. 7 **Voti contrari** n. 2

DELIBERA

A) di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito In legge 22 dicembre 2011, n. 214

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9	0,35 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	Esonerati dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013),
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	1,06 %
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	1,06 %
Immobili locati	1,06 %

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esonerati dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013)
Altri fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.	1,06 %
<i>Aree edificabili</i> : valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, e vengono di anno in anno fissati con delibera di Giunta comunale	1,06 %

- B) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- C) di stimare in €. 87.798,49 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto dell'importo di €. 40.748,16 trattenuto dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale;
- D) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- E) di pubblicare la presente delibera:
- sul sito internet del Comune,
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- F) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione:

Presenti	n.	9	Votanti	n.	9	Astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	9	Voti contrari	n.	0			

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Comune di Filacciano

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2014.

PARERI ex art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione.



IL RESPONSABILE

PARERI ex art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione.



IL RESPONSABILE



Comune di Filacciano

Provincia di Roma

Il Revisore dei Conti

- Viste le richieste riguardanti il parere preventivo su proposta di deliberazione: "Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).", per "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2014", per "APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014" e per "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014";
- visto il parere favorevole, prodotto sulla stessa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

CONSIDERATO

- Che l'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27.12.2013 e la legge n. 68 del 02.05.2014 hanno istituito l'Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della dassa per i servizi Indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- Che il comma 677 della citata Legge 147/2013 , così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) D.L. 6 marzo 2014,n 16, convertito, con modificazione dalla Legge 2 maggio 2014,n.68 impone, vincoli in merito alla determinazione sotto il profilo impositivo e rientrante sempre nella potestà dei comuni delle aliquote IMU e TASI;

ESPRIME

Parere favorevole sulle proposte di deliberazione: "Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).", "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2014", "APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014" e "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014"

Filacciano, 27 agosto 2014

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Massimo Pacella

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:


Il Presidente

(Riccardo Gabrielli)



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Cristina Caruso)



PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

29 SET 2014

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al _____

N. 51 Registro Pubblicazioni

Li, 29 SET 2014



Il Responsabile del Servizio

(Bernardino Pica)



ESECUTIVITA'


Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- dichiarata immediatamente eseguibile. (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li



Il Segretario Comunale

(Dott. Ssa Cristina Caruso)

